

Art. 22 *Modifiche in materia di Cultura.*

1. All'[articolo 15, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17](#), recante "Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale", le parole "sentita la Consulta per i beni e le attività culturali" sono soppresse.

2. All'[articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) le parole "che dovrà prevedere l'attuazione di uno o più avvisi pubblici," sono sostituite dalle seguenti: "che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette regionali e salvo quanto previsto nel successivo comma 3, l'adozione di uno o più avvisi pubblici. Il programma annuale viene".
